

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMMISSIONE FEDERALE AGENTI SPORTIVI

COMUNICATO UFFICIALE N. 8/CFAS 2021/2022

Si dà atto che la Commissione Federale Agenti Sportivi, con riferimento all'udienza relativa al procedimento n. 8 21-22 cfas, tenutasi in Roma in data 02.02.2022, ha adottato la seguente decisione:

COLLEGIO

Avv. Ottorino Giugni (Presidente e Relatore), Avv. Fabio Cazzola (Componente), Avv. Gianluca D'Aloja (Componente), Avv. Filippo Bucalo (Componente),

PREMESSO:

- che in data 9 settembre 2021, l'agente sportivo Andrea Bagnoli ha depositato presso la Segreteria della Commissione Federale Agenti Sportivi un mandato di rappresentanza, sottoscritto con la società Empoli F.C. S.p.A. in data 31 agosto 2021, relativo al calciatore minore di età Andrea Pignataro (19.09.2006) con la previsione di un compenso;
- che in data 17 settembre 2021, con nota Prot. 4513/SS 21-22, la Commissione Federale Agenti Sportivi con riferimento alla suddetta documentazione ha aperto d'ufficio un procedimento disciplinare a cui è stato attribuito il numero di ruolo 8/21-22 cfas, avente ad oggetto *"Comportamenti disciplinarmente rilevanti dell'agente sportivo Andrea Bagnoli che avrebbe sottoscritto con la società Empoli F.C. S.p.A. un mandato di rappresentanza, relativo al calciatore minore di età Andrea Pignataro (19.9.2006), con la previsione di un compenso"*;
- che in data 17 settembre 2021, il Presidente della Commissione Federale Agenti Sportivi, con nota Prot. 4521/SS 21-22, ha nominato se stesso quale relatore del suddetto procedimento;
- che dall'analisi del mandato di rappresentanza depositato è emersa la presunta condotta illecita dell'agente Andrea Bagnoli che, per il tramite della società FIBA Soccer S.r.l., in violazione dell'Art. 21 comma 12 del Regolamento Agenti Sportivi FIGC del 4 dicembre 2020, avrebbe sottoscritto con la società Empoli F.C. S.p.A. un mandato di rappresentanza, relativo al calciatore minore di età Andrea Pignataro (19.9.2006), con la previsione di un compenso;
- che in virtù di quanto sopra rappresentato, in data 12 novembre 2021, la Commissione Federale Agenti Sportivi, con nota Prot. 7542/SS 21-22, ha notificato a mezzo PEC al Sig. Andrea Bagnoli

la comunicazione ex art. 4.2 del Regolamento Disciplinare FIGC Agenti Sportivi del 4 dicembre 2020, invitandolo a nominare un proprio difensore di fiducia, a prendere visione ed estrarre copia degli atti del procedimento oltre che a presentare memorie o chiedere di essere sentito, entro il termine di 15 giorni dalla notifica della comunicazione;

- che in data 14 novembre 2021, l'Avv. Filippo Pirisi, giusta procura del 13 novembre 2021, ha richiesto, in nome e per conto del Sig. Andrea Bagnoli, alla Segreteria della Commissione Federale Agenti Sportivi gli atti relativi al procedimento 8/21-22 cfas senza poi far pervenire alcuna memoria difensiva;
- che con nota Prot. 10017/SS 21-22 del 23 dicembre 2021, la Commissione Federale Agenti Sportivi ha notificato al Sig. Andrea Bagnoli la comunicazione ex art. 4.3 del Regolamento Disciplinare FIGC Agenti Sportivi del 4 dicembre 2020 formulando la seguente incolpazione: *“Violazione dell’art. 21.12 del Regolamento FIGC Agenti Sportivi attualmente vigente per aver stipulato un mandato di rappresentanza relativo al trasferimento di un calciatore minore di età con la previsione di un compenso.”*;
- che con nota Prot. 10021/SS 21-22 del 23 dicembre 2021, il Presidente della Commissione Federale Agenti Sportivi ha provveduto alla fissazione dell’udienza relativa al procedimento 8 21-22 cfas per la data del 2 febbraio 2022;
- che in data 2 febbraio 2022, si è svolta in modalità telematica sulla piattaforma Cisco Webex Meeting l’udienza relativa al procedimento 8/21-22 cfas;
- che alla predetta udienza era presente esclusivamente l'Avv. Filippo Pirisi, in qualità di difensore/rappresentante del Sig. Andrea Bagnoli, il quale: 1) ha essenzialmente rilevato che il mandato di rappresentanza è stato conferito dalla società Empoli F.C. S.p.A, dalla quale l’agente avrebbe dovuto ricevere il compenso, e non dal calciatore minore di età; 2) ha richiesto la sospensione del procedimento disciplinare attesa la pendenza di un giudizio innanzi al TAR relativo all’impugnazione della normativa federale in tema di minori; 3) ha altresì richiesto l’archiviazione del procedimento alla luce dell’entrata in vigore del nuovo Regolamento Agenti *“che potrebbe già modificare la normativa relativa ai minori di età”*;
- che al termine dell’udienza, la Commissione Federale Agenti Sportivi si è riservata di decidere.

La Commissione Federale Agenti Sportivi,

CONSIDERATO

- che non è condivisibile l’eccezione sollevata in sede di udienza dall’Avv. Filippo Pirisi ai sensi della quale l’Art. 21 comma 12 del Regolamento Agenti Sportivi FIGC del 4 dicembre 2020 precluderebbe all’agente sportivo esclusivamente la possibilità di ricevere un compenso dal calciatore minore di età mentre non precluderebbe la possibilità di ricevere un pagamento da una società, poiché il dettato normativo testualmente recita: *“[...] Nessun pagamento, utilità,*

beneficio o altro compenso è dovuto all'agente sportivo in relazione a trasferimenti, sottoscrizione di contratti o tesseramenti di calciatori minori di età. [...]”;

- che inoltre non può trovare accoglimento l'ulteriore istanza di sospensione del procedimento 8/21-22 cfas proposta in sede di udienza dall'Avv. Filippi Pirisi e fondata sulla pendenza dinanzi al TAR di un ricorso relativo all'impugnazione della normativa federale in tema di minori, poiché non ne sussistono i presupposti;
- che non può trovare accoglimento l'istanza di archiviazione del procedimento 8 21-22 cfas proposta in sede di udienza dall'Avv. Filippi Pirisi e fondata sulla prossima entrata in vigore di un nuovo Regolamento Agenti Sportivi FIGC in quanto del tutto priva di giuridico fondamento;

RITENUTO ALTRESI'

- che dall'esame complessivo della documentazione, è pacifico che l'agente sportivo Andrea Bagnoli abbia sottoscritto con la società Empoli F.C. S.p.A. un mandato di rappresentanza, relativo al calciatore minore di età Andrea Pignataro (19.9.2006), con la previsione di un compenso;
- che il predetto compenso pattuito tra le parti si articola in una somma fissa e non condizionata di € 10.000,00 (diecimila/00) da corrispondersi all'agente sportivo in un'unica soluzione entro il 30 novembre 2021 ed una ulteriore somma condizionata di € 40.000,00 (quarantamila/00) da corrispondersi all'agente sportivo al momento della prima partita ufficiale del calciatore Andrea Pignataro con la prima squadra della società Empoli F.C. S.p.A.;
- che ai sensi dell'Art. 21 comma 12 del Regolamento Agenti Sportivi FIGC del 4 dicembre 2020 *“[...] Nessun pagamento, utilità, beneficio o altro compenso è dovuto all'agente sportivo in relazione a trasferimenti, sottoscrizione di contratti o tesseramenti di calciatori minori di età. Qualsiasi accordo contrario è nullo ed è soggetto alle sanzioni di cui all'art. 20, comma 3, del presente Regolamento.”*
- che al momento della stipula tra l'agente Andrea Bagnoli e la società Empoli F.C. S.p.A. del mandato di rappresentanza relativo al trasferimento delle prestazioni sportive del calciatore minore di età Andrea Pignataro lo stesso aveva 14 anni, 11 mesi e 12 giorni;
- che il Sig. Andrea Bagnoli, in virtù della regolare iscrizione al Registro Federale Agenti Sportivi FIGC e Registro Nazionale Agenti Sportivi CONI, è sottoposto, ai sensi del combinato disposto degli Artt. 15.5 e 20.1 del Regolamento FIGC Agenti Sportivi del 4 dicembre 2020, al potere disciplinare della Commissione Federale Agenti Sportivi;
- che ai sensi dell'Art. 1.2 lettera a) del Regolamento Disciplinare FIGC Agenti Sportivi del 4 dicembre 2020, l'Agente sportivo che violi le disposizioni racchiuse nel Regolamento CONI Agenti Sportivi e nel Regolamento FIGC Agenti Sportivi è sottoposto alle sanzioni indicate dal successivo Art. 1.3 da parte della Commissione Federale Agenti Sportivi;

- che in relazione alla condotta emersa, la scrivente Commissione ritiene congrua, ai sensi dell' Art. 1.3 lettera c) del Regolamento Disciplinare FIGC Agenti Sportivi del 4 dicembre 2020, l'applicazione della sanzione della sospensione dall'esercizio dell'attività per il periodo di mesi 2 (due) decorrenti dalla data di pubblicazione nel Registro Federale della presente decisione.

Tutto quanto sopra premesso, considerato e ritenuto, la Commissione Federale Agenti Sportivi, a scioglimento della riserva assunta nell'udienza del 2 febbraio 2022, per le ragioni sopra esposte,

DELIBERA

di infliggere al Sig. Andrea Bagnoli, nato il 13.08.1967, la sanzione della sospensione dall'esercizio dell'attività di agente sportivo per mesi 2 (due).

Il Segretario
Giovanna Ivana Mazza

Il Presidente
Ottorino Giugni

Pubblicato in Roma il 23 marzo 2022